

Le disposizioni del seguente titolo si ritiene possano essere comprese all'interno del Regolamento Edilizio di cui all'art. 4 del DPR 380/2001 o, in alternativa, nel Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, in attuazione delle funzioni di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico spettanti al Comune, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995.

TITOLO I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 40 Definizioni

- 1) Intervento edilizio: una qualunque opera che porti alla realizzazione di un nuovo edificio o che modifichi un edificio esistente nei propri elementi tecnici o nella destinazione d'uso; per la definizione del tipo di intervento si fa riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
- 2) Elemento tecnico dell'edificio: sono assunti i seguenti elementi tecnici:
 - a) le partizioni interne verticali e orizzontali, aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi interni dell'edificio, delimitando le diverse unità immobiliari,
 - b) le facciate e gli elementi che le costituiscono, che delimitano gli ambienti interni all'edificio,
 - c) gli elementi di impianto ad uso comune o privato, a funzionamento continuo o discontinuo, che servono gli ambienti interni.
- 3) Valutazione previsionale dei Requisiti acustici passivi: elaborato, redatto e sottoscritto da un Tecnico competente in acustica o dal Progettista edile, che dimostri in via previsionale il rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5/12/1997 o da altra disposizione di legge vigente in materia.
- 4) Attestazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi: costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che sono rispettate in opera le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche al progetto iniziale apportate in corso d'opera) circa il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 per i Requisiti acustici passivi degli edifici.
- 5) Collaudo dei requisiti acustici passivi: verifica in opera dei Requisiti acustici passivi degli elementi tecnici di un edificio e confronto con i limiti previsti dal DPCM 5/12/1997 o da altra disposizione di legge vigente in materia. La verifica si intende eseguita da un Tecnico competente in acustica mediante collaudi strumentali che devono essere eseguiti con le modalità indicate nelle vigenti norme tecniche.

Art. 41 Campo di applicazione

- 1) Il presente titolo si applica agli ambienti abitativi citati nella Tabella A del DPCM 5/12/1997 ovvero:

- Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
- Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
- Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

2) Con riferimento al comma precedente, il presente titolo si applica:

- ai nuovi edifici;
- agli edifici esistenti, nell'attuazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001;
- ai mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere.

3) Negli interventi su edifici esistenti il presente Titolo si applica alle parti di edificio interessate dall'intervento e soggette al rispetto dei Requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5/12/1997.

4) Sono soggetti al rispetto dei limiti anche tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex novo che in sostituzione ad altri già esistenti, comprese le componenti d'impianto installate all'esterno dell'edificio, che possano arrecare disturbo all'interno degli ambienti abitativi dello stesso.

5) Al frazionamento di edifici esistenti non si applicano i limiti di cui al presente Titolo qualora il loro rispetto richieda necessariamente un intervento tecnico in contrasto con altre norme o demolizioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dal progetto.

6) I limiti di cui al presente Titolo non si applicano agli elementi tecnici oggetto di vincolo monumentale, storico o paesaggistico qualora gli stessi vincoli impediscano, per motivi tecnici o economici, il rispetto dei limiti stessi.

7) Le condizioni tecniche o economiche di cui ai precedenti commi 5) e 6) del presente articolo devono essere dimostrate in una apposita relazione, a firma di un Tecnico competente in acustica o del Progettista edile, ove siano riportate, per ogni parametro acustico applicabile: le prestazioni acustiche attuali e quelle previste dopo l'intervento, la descrizione dell'intervento, i motivi tecnici o economici per cui non è possibile rispettare i limiti.

8) Per qualsiasi intervento di sostituzione, trasformazione o modifica degli elementi tecnici degli edifici esistenti, compresi quelli per i quali non si renda necessario uno specifico titolo abilitativo, è richiesta l'adozione di soluzioni tecnologiche adeguate tali da evitare il peggioramento dei requisiti acustici preesistenti.

Art. 42 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi

9) Nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio, ovvero congiuntamente alla Segnalazione certificata di inizio attività o della Comunicazione di inizio lavori asseverata, contestualmente alla presentazione della documentazione utile all'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere allegata la Valutazione previsionale dei Requisiti acustici passivi degli edifici, a firma di un Tecnico Competente in Acustica o del Progettista, nella quale si prevede, mediante l'adozione delle prescrizioni ivi riportate, il rispetto dei parametri previsti dal DPCM 5/12/1997 e di altre disposizioni di legge vigenti in materia.

10) In sostituzione alla valutazione previsionale di cui al comma precedente, il rispetto dei valori limite citati può essere dichiarato dal Progettista per gli edifici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- edifici composti da una sola unità immobiliare;
- edifici posti all'esterno della fascia A delle infrastrutture ferroviarie;
- edifici posti all'esterno della fascia A di autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento.

Art. 43 Attestazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi

11) A conclusione dei lavori e, qualora prevista, unitamente alla Segnalazione Certificata di Agibilità, dovrà essere depositata, a firma del Direttore lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ove si dichiara che l'opera rispetta tutti i requisiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 o di altra norma vigente in materia.

12) La dichiarazione di cui al comma precedente potrà essere supportata da un Collaudo dei requisiti acustici passivi le cui prove vengono ritenute dal Direttore Lavori come rappresentative in via cautelativa per l'interno edificio.